



**Prot. 12695/RU**

## **IL DIRETTORE**

**Vista** la Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007 attuativa del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell'art. 1, comma 1, lettera a) riguardante la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali, concernenti l'attività svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, a norma degli artt. 5, 8, 9 e 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

**Vista** la Determinazione Direttoriale prot. 25499/UD del 26 settembre 2008 di integrazione e modifica della Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007;

**Visto** il Decreto Ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti prot. 892 dell'11 agosto 2008 istitutiva del tavolo tecnico di confronto tra i rappresentanti delle diverse Aree Centrali dell'Agenzia delle Dogane e rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore della birra;

**Tenuto conto** delle risultanze dei lavori del citato tavolo tecnico, che prevedono una serie di adeguamenti procedurali per addivenire alla semplificazione delle modalità tecniche di accertamento e di contabilizzazione delle accise sulla birra, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica intervenuta nei processi produttivi;

**Considerate** le richieste delle Associazioni dei depositari autorizzati nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche e dei rappresentanti dei fabbricanti di aromi relative ad un ulteriore differimento della decorrenza dell'obbligo dell'invio dei dati delle contabilità in forma esclusivamente telematica;

**Valutata** l'opportunità di semplificare gli adempimenti connessi all'invio telematico dei dati in argomento, tramite la trasmissione in un'unica scadenza mensile da parte dei rappresentanti fiscali e operatori professionali;

## **ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### **Art. 1**

#### **Decorrenza dei termini**

La decorrenza dell'obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati delle contabilità dei **depositari autorizzati** di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. 25499/UD del 26 settembre 2008, è differita al **1° maggio 2009**; per i **depositari autorizzati** che svolgono l'attività **esclusivamente nel settore della birra** la decorrenza dell'obbligo è differita al **1° gennaio 2010**.

### **Art. 2**

#### **Modalità di trasmissione**

- 1.** I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. 25499/UD del 26 settembre 2008 trasmettono **mensilmente**, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell'art. 2 della Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.
- 2.** I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. 25499/UD del 26 settembre 2008 trasmettono **mensilmente**, entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell'art. 2 della Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007.

### **Art. 3**

#### **Disposizioni finali**

1. A parziale rettifica di quanto disposto con la Determinazione Direttoriale prot. 25499/UD del 26 settembre 2008, le parole “di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2” a pag. 3, primo rigo, sono sostituite dalle seguenti “di cui al comma 1 dell’art. 2”.
2. Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali prot. 1495/UD del 26 settembre 2007 e prot. 25499/UD del 26 settembre 2008 non espressamente modificate dalla presente.
3. La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it), ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 gennaio 2009

IL DIRETTORE

Giuseppe Peleggi